

**IL DIRITTO PENALE E LA RICCHEZZA, OGGI.
ALCUNE RIFLESSIONI A MARGINE DE
LA TUTELA PENALE DELLA RICCHEZZA DI FRANCESCO CARNELUTTI**

MASSIMILIANO LANZI*

Abstract: il contributo ripercorre l'evoluzione del ruolo del diritto penale nella tutela della ricchezza, a partire dalla sistematizzazione proposta da Francesco Carnelutti nel saggio *La tutela penale della ricchezza* del 1931. L'articolo evidenzia come le priorità dell'intervento penale nell'economia siano decisamente mutate rispetto al passato. Dalla tutela della ricchezza lecita l'attenzione è ora concentrata, infatti, nel contrasto alla ricchezza illecita, riconosciuta come una seria fonte di pericolo per il mercato legale. L'analisi evidenzia come le moderne misure ablatorie – tra cui la confisca per equivalente e per sproporzione – non rispondano più solo a logiche punitive, ma a strategie volte alla tutela dell'ordine pubblico economico.

Keywords: confisca – ricchezza illecita – diritto penale dell'economia – ordine pubblico economico – riciclaggio

Abstract: this article explores the evolution of criminal law's role in safeguarding wealth and economy, taking inspiration from Francesco Carnelutti's 1931 essay *La tutela penale della ricchezza*. From a systematic classification of wealth-related crimes to the modern challenges posed by illicit wealth and money laundering, the paper traces the shift from protecting lawful property to combating criminal assets. It emphasizes how contemporary confiscation measures, including value-based and disproportionate seizures, reflect a policy shift aimed not merely at punishment, but at restoring economic legality and protecting market integrity.

Keywords: Criminal seizure – criminal proceeds – White Collar criminal law – Public economic order – Money Laundering

* Massimiliano Lanzi, Ricercatore di Diritto penale GIUR-14/A, Università LUM Giuseppe Degennaro. Email: lanzi@lum.it

1. La sistematica di Francesco Carnelutti in tema di tutela penale della ricchezza

Nel 1931 veniva pubblicato, nella *Rivista Italiana di Diritto Penale*¹, un contributo di Francesco Carnelutti dal titolo «la tutela penale della ricchezza». Si trattava – si legge nelle battute di apertura – di un saggio ispirato da un ciclo di lezioni che il grande Maestro aveva di recente tenuto «agli scolari di diritto commerciale dell'Istituto Superiore di Venezia». Esperienza nella quale il giurista friulano si era dovuto confrontare con il «vasto e grave problema dell'educazione giuridica dei non giuristi», da cui discende, con ogni probabilità, l'impostazione marcatamente *sistematica* del lavoro in questione. Il Maestro, in altre parole, non si addentra nell'analisi esegetica delle fattispecie di reato in tema, appunto, di tutela penale della ricchezza, dedicandosi piuttosto a illustrare ai suoi discenti i criteri attraverso i quali le stesse andrebbero classificate e ordinate. Ma non vi è dubbio che tale approccio sistematico e ordinatorio, consigliato appunto per spiegare la parte speciale del Diritto penale a dei «profani» della materia², abbia contribuito a renderne uno dei punti di riferimento fondamentali per chi intenda affrontare in modo sistematico, e non meramente parziale o episodico, il tema dell'intervento penale a tutela della ricchezza.

Ai fortunati studenti veneziani, Carnelutti offriva una «visione di insieme» dell'opzione penale in ambito economico. È già su tale piano metodologico che prende corpo uno dei tratti che rende così completa e appagante la trattazione giuridica, anche penalistica, di Francesco Carnelutti. Il quale affermava, a tale riguardo, «io ho guardato piuttosto da lontano che da vicino *per vedere insieme*». Il diritto come un tutto, insomma, ove solo osservando «da lontano piuttosto che da vicino» è possibile cogliere appieno la razionalità, il significato e la portata degli istituti e delle disposizioni di legge. E così la loro *bellezza*, in quanto espressione di *verità*³. Proprio questa propensione allo studio *dell'insieme* porterà il Maestro udinese, del resto, a pubblicare dapprima, nel 1933, la sua *Teoria generale del reato* e in seguito, nel 1940, a donare alla nostra cultura giuridica la sua *Teoria generale del diritto*.

Carnelutti si peritava, anzitutto, di rappresentare come il reato contro la ricchezza non fosse che uno dei quattro tipi fondamentali, «ai quali possono essere ricondotti tutti gli atti punibili». E il criterio classificatore, tracciato dall'A., è quello che guarda all'interesse giuridico protetto, e perciò al perimetro dell'offesa che il fatto illecito arreca, e per prevenire la quale, appunto, si ricorre all'incriminazione. E i risultati raggiunti, come

¹ Tale era, come noto, la denominazione della nota e prestigiosa rivista giuridica fino al 1958, quando avveniva la fusione con la Rivista di diritto processuale penale, dando vita alla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale.

² «Io ho parlato», rappresentava l'A. a tale riguardo, «non tanto a giovani, che dovranno maneggiare il codice penale come giudici o come difensori, quanto a coloro che debbono imparare ad obbedirlo» (12).

³ Non mancando naturalmente, nell'opera di Francesco Carnelutti, i riferimenti alla cultura platonica, per cui «la bellezza è lo splendore della verità», F. Carnelutti, 1955, 36, in G. Tracuzzi, 2023, 144.

vedremo, non sono del tutto coincidenti con quelli del legislatore del 1930; Carnelutti, al contrario, esprimeva più di una critica all'operazione ordinatoria espressa dal nuovo codice penale⁴.

Si possono così individuare, rappresentava l'Autore, i *reati contro la sicurezza*, che consistono in quelle fattispecie che ambiscono a porre «uomini e beni»⁵ *al sicuro dai nemici esterni*, evidenziando, a tale riguardo, che «per questa esigenza prima di tutto la società si organizza nello Stato». Seguono quindi i *reati contro l'ordine*, inteso in senso sia giuridico che etico, e rivolti quindi alla tutela tanto dello Stato – con le sue funzioni e organi – quanto di altre due istituzioni che muovono dalla medesima «esigenza dell'ordine», ovvero la Chiesa e la famiglia. Proseguiva l'Autore nello sforzo ordinatorio delle fattispecie di reato rappresentando come non basti «che la società sia *sicura* e *ordinata*; occorre che sia *forte*». Ragione questa che ispirerebbe la tutela, tra gli altri, della vita, della salute e dell'integrità fisica e morale, così come di tutti gli altri interessi da cui, pure, derivi la forza della società: perché «chi uccide un uomo non lede soltanto un interesse privato; con questo coincide l'interesse della *civitas* alla vita dei suoi *cives*». In tale ampia categoria, ad opinione del Maestro friulano, andrebbero collocati non solo i reati contro la persona, bensì anche quelli contro l'incolumità pubblica, contro l'integrità e la sanità della stirpe (in seguito integralmente abrogati⁶), perché tutti orientati, per l'appunto, a tutelare la forza della popolazione e, con essa, della società nel suo complesso.

Infine, rappresentava Carnelutti come l'interesse pubblico (*«interest rei publicae»*) richieda non solo che la società sia *sicura*, *ordinata* e *forte*, ma che la stessa sia anche *ricca*. E la tutela della ricchezza riguarda, nell'organizzazione offerta dal Maestro, ognuno dei tre momenti nei quali la stessa si articola, ovvero la *formazione*, la *conservazione* e la *circolazione*.

La fase della *formazione* riguarda non solo la *produzione* della ricchezza ma altresì il suo *risparmio*, giacché – scriveva il Maestro con straordinaria semplicità e chiarezza – «per essere ricchi non è sufficiente produrre, ma è necessario consumare meno di quanto si è prodotto».

⁴ Criterio che non si sovrappone con quello che aveva guidato la formulazione del nuovo codice penale, in allora appena entrato in vigore, e la cui bontà anzi, in alcuni passaggi del proprio lavoro, apertamente contesta. E così, nel tracciare la figura dei «delitti contro l'ordine» (vedi *infra*), Carnelutti invitava il lettore «a meditare, se, per avventura, questi spunti non gli permettano di ottenere una migliore sistemazione logica di una considerevole massa di atti illeciti penali, che sono sparsi nei titoli dedicati ai delitti *contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro la moralità pubblica e il buon costume*».

⁵ Articolazioni «minime» di cui, rappresentava Francesco Carnelutti, si compongono la società e lo Stato.

⁶ Il riferimento è alla L. 22 maggio 1978, n. 194 («Legge per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), la quale ha abrogato l'intero Titolo X del codice penale e introdotto le nuove fattispecie di reato in tema di interruzione volontaria di gravidanza. Reati poi, in larga parte, transitati entro il codice penale nel 2018 (ad opera del d.lgs. n. 21/2018), entro il nuovo Capo I bis («Dei delitti contro la maternità») del Titolo XII («Dei delitti contro la persona»).

Ebbene, le fattispecie a tutela della *produzione* della ricchezza venivano individuate, in particolare, in quelle collocate nel Titolo dei delitti contro l'economia pubblica e che l'Autore qualificava come reati *contro l'ordine del lavoro*, e tra queste lo sciopero e la serrata, il boicottaggio, il sabotaggio. Il *risparmio*, invece, viene garantito attraverso la tutela penale del *diritto di proprietà*, o meglio del *diritto di autore*, categoria che il Maestro riteneva più ampia e comprensiva – in quanto «il diritto di proprietà nasce come diritto d'autore» - e che includerebbe taluni interessi meritevoli di tutela che non potrebbero non rientrare, in senso stretto, nella proprietà convenzionalmente intesa (quali la *proprietà intellettuale o industriale*).

Evidenziava a tale riguardo Carnelutti la scelta compiuta dal legislatore nel sostituire la categoria dei *reati contro la proprietà* – contenuta nel vecchio codice penale Zanardelli – con quella dei *reati contro il patrimonio*, che risulta ancora oggi disciplinata al Titolo XIII del Libro II del codice penale Rocco. Sosteneva il Maestro, in tali passaggi, la propria preferenza scientifica per un'impostazione ordinatoria che guardasse, in particolare, alla *funzione* della singola fattispecie rispetto alla tutela della ricchezza. E così, il furto la tutelerebbe nella fase della sua *formazione*, «e precisamente in quella fase della formazione che è il risparmio»; il danneggiamento si riferisce alla «*conservazione*» e la insolvenza fraudolenta alla «*circolazione*». E così, i delitti contro il risparmio venivano a loro volta ordinati in cinque categorie. La prima di queste corrisponde alla *sottrazione*, vuoi senza consenso «del paziente», quali sono il furto (art. 624 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.) vuoi con un consenso viziato, come si verifica nelle fattispecie di truffa (art. 640 c.p.) o di estorsione (art. 629 e 630 c.p.). La seconda è riconducibile alla *appropriazione* (fra tutte, naturalmente, l'appropriazione indebita – art. 646 c.p.), la quale «completa le ipotesi di attacco alla proprietà, che non si esauriscono con la sottrazione», corrispondendo infatti a prendere una cosa che il *dominus* abbia già cessato di possedere, sicché «la lesione qui riguarda il godimento futuro piuttosto che il godimento attuale». Categoria a parte corrisponderebbe, nella sistematica tracciata da Carnelutti, alla *ricettazione*, la quale si porrebbe nel campo della difesa mediata e avanzata della proprietà: «si tratta di colpire non solo la sottrazione o la appropriazione, ma ancora un atto connesso con questa, il quale ne stimola o ne agevola il compimento», evidenziando la stretta connessione, in questo senso, tra le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) e di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), distinguibili unicamente sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto solo il ricettatore manifesta il dolo specifico dell'agire al fine di procurare, a sé o ad altri, un profitto.

Tracciava il Maestro, sempre riguardo al reato di ricettazione, i contorni di una figura criminosa secondaria in connessione a qualunque altro reato primario, che «novantanove volte su cento» sarebbe consistito in un reato contro la proprietà: «del resto, non vi sarebbe altra ragione perché, a differenza del favoreggiamento reale, la ricettazione sia stata inclusa nel novero dei reati contro il patrimonio». Gli ultimi due gruppi di fattispecie rilevanti per la tutela del risparmio consisterebbero, infine, nei reati che sanzionano il

contegnolo pericoloso per la proprietà e lo sperpero. Il primo, in particolare, rappresenterebbero una difesa avanzata della proprietà, attribuendo rilievo a tutta una serie di atti che potrebbero ricollegarsi, «preparandone o assicurandone il compimento», a uno dei reati contro la proprietà. Tra questi, si possono enucleare una serie di ipotesi contravvenzionali, dal possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli – art. 707 c.p. – al possesso ingiustificato di valori – art. 708 c.p. L’ultima categoria dei reati contro la formazione della ricchezza, e nella specie contro il risparmio, consisterebbe in quelle figure che incriminano lo *sperpero*, quali ad esempio le contravvenzioni in tema di gioco d’azzardo previste agli articoli 718 e ss. c.p.; richiamava, a tale riguardo, la Relazione del Guardasigilli per cui «la ragione prima della punizione è qui segnalata nella “disistima del lavoro e del risparmio, a cui abitua” e nella “misericordia, a cui conduce”».

Accanto alla formazione della ricchezza, uno dei cardini dell’intervento penale consisterebbe nella tutela, altresì, della *conservazione* della stessa. Concetto, questo, che riguarderebbe in particolare la conservazione non già dei beni di per sé, quanto piuttosto della loro funzione sociale. Si distinguono così i reati di danneggiamento di cose anche proprie – *bona quae maxime intersunt*, quali la distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali, art. 499 c.p. – dalle ipotesi di danneggiamento di cosa altrui – *bona quae minus intersunt*, di cui alle «classiche» fattispecie di danneggiamento di cui agli artt. 635 e ss. c.p.

Più complessa, ma anche foriera di maggior interesse sul piano dell’argomentazione logica, è l’ultima categoria che Carnelutti riconduceva alla tutela penale della ricchezza, ovvero i reati contro la *circolazione* di questa. *Genus* che sarebbe riscontrabile nella tutela penale del contratto, del diritto di credito, della moneta e del titolo di credito. La prima si risolve, con ogni evidenza, nelle ipotesi di atti tendenti a viziare la volontà del contraente, dalla frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

2. Alcune considerazioni in merito alle linee di fondo del sistema ordinario carneluttiano

Se i criteri ordinari proposti da Francesco Carnelutti, che nel paragrafo precedente ho sinteticamente passato in rassegna, suscitano già di per sé grande interesse, ancora oggi, per lo studioso del diritto penale, una serie di passaggi argomentativi ivi spesi non possono non stimolare nel lettore alcune particolari considerazioni.

Anzitutto, sebbene molte delle scelte classificatorie compiute dai compilatori del codice Rocco siano certamente diverse da quelle preferite o suggerite da Francesco Carnelutti⁷, questi ne condivideva la visione d’insieme, ovvero la considerazione di quale

⁷ In ragione per lo meno del fatto che – affermava il Maestro – il piano regolatore del codice sarebbe stato ispirato, «così nella distribuzione della materia come nel linguaggio», «piuttosto all’intento di farsi capire

dovesse essere il profondo significato dell'intervento punitivo statale. Che, in breve, veniva individuato nella tutela di significativi interessi marcatamente ed esclusivamente *pubblici*. La concezione pubblicistica dei beni giuridici oggetto di tutela è, nel lavoro di Carnelutti, esplicita e riguarda ogni ambito delle scelte di incriminazione, giacché «la classificazione dei reati, dal lato funzionale, deve farsi pertanto, prima di tutto, secondo la natura dell'interesse pubblico, che ne determina la statuizione»⁸.

Questo è l'angolo visuale dal quale Francesco Carnelutti collocava, ad esempio, i reati contro la persona, sul piano funzionale, nei reati contro la «forza della società»: la quale sarebbe costituita, infatti, «dalla vita, dalla salute, dalla integrità fisica, dalla integrità morale, dalla capacità riproduttiva degli uomini che la compongono. Questo pubblico interesse riguarda ciò che si chiama la *popolazione*». In questo senso si giustificava, su tutte, la fattispecie più rappresentativa tra i reati contro la persona, ovvero l'omicidio: «chi uccide un uomo non lede soltanto un interesse privato; con questo coincide l'interesse della *civitas* alla vita dei suoi *cives*; e appunto per questa coincidenza l'omicidio è un reato». Carnelutti non sosteneva l'assenza di un interesse *privato* nel divieto del fatto omicidiario, quanto come solo la combinazione di questo con l'interesse *pubblico* alla vita di quel *cives* legittimasse la previsione penale di quel precetto, ovvero la formulazione dell'omicidio quale *reato*. Alla stregua di tale assunto la vita umana acquisisce pieno valore *giuridico*, ed è quindi tutelabile penalmente, nella misura in cui sia anche *utile* per la *civitas*⁹. Pochi, anzi pochissimi anni separavano i grandi Maestri che sostenevano in quel periodo tale concezione utilitaristica della vita umana¹⁰, tra cui anche Francesco Carnelutti¹¹, dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Eppure, se breve è la distanza cronologica, quella culturale appare oggi di ben maggiori proporzioni, praticamente siderale. In meno di venti anni, in meno cioè del volgere di una generazione, verrà sancito, a livello nazionale ma non solo¹², l'opposto principio della

con facilità anche e soprattutto dai laici che al rigore scientifico». Carnelutti, insomma, sembra guardare quasi con *benevolenza* agli errori scientifici riscontrabili nella stesura del codice, giustificati da una esigenza di maggiori chiarezza e comprensibilità da parte dei consociati, destinatari di quelle norme.

⁸ F. Carnelutti, 1931, 8.

⁹ Dovendo anche tenere conto tuttavia, a tale riguardo, delle diverse considerazioni pure formulate dal Maestro friulano – nel dopoguerra e in chiave fortemente cattolica – nel senso dell'esigenza di tutela *assoluta* della vita umana. Cfr. F. Carnelutti, 1953.

¹⁰ I primi commentatori del codice Rocco apparivano compatti nel rappresentare il valore pubblicistico della tutela della vita umana, considerando che «il danno pubblico che deriva dall'uccisione violenta di una persona trascende l'interesse stesso individuale, perché investe l'organizzazione giuridica della società e dello Stato, fondata principalmente sull'elemento popolazione, la cui integrità deve essere efficacemente salvaguardata», così Saltelli – Romano Di Falco, 1930. Sulla distinzione tra visione utilitaristica e individualistica della vita umana, nella prospettiva del perimetro di tutela dei reati contro la persona, si consenta il rinvio a M. Lanzi, 2023, 1.

¹¹ Rilevante, al riguardo, il parallelismo tracciato da Carnelutti tra tutela della ricchezza e tutela della popolazione, per cui «certo è che bene, in senso lato, è anche l'uomo, o almeno il corpo umano; e perciò la stessa popolazione è la prima ricchezza di uno Stato» (10).

¹² Significativo come il «diritto alla vita» sia il primo tra i diritti fondamentali riconosciuti, all'art. 2, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto lo stesso, unitamente al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui al successivo art. 3, «*enshrines one of the basic values of the democratic*

inviolabilità della vita umana, la quale rappresenta, di per sé e a prescindere da qualsivoglia ulteriore valutazione funzionale o utilitaristica, un diritto fondamentale, verso il quale tutto l'ordinamento tende e che la legge tutela e *deve* tutelare con ogni strumento¹³.

Certo, questo passaggio epocale nella cultura giuridica europea non avviene per caso, bensì solo dopo che quell'idea *utilitaristica* dell'essere umano avrebbe disvelato, possiamo dire, il peggio di cui l'umanità fosse capace. È tra le pagine dello scrittore sovietico Vasilij Grossman che forse, a mio parere, il lettore d'oggi può meglio calarsi nel baratro materiale e morale nel quale era sprofondata l'Europa in allora, con l'ascesa dei totalitarismi. Attraverso le fiamme, la polvere e le lacrime che avvolgevano il continente dal Volga alla Manica, si coglie la profonda ingiustizia insita nell'idea di un *uomo-strumento*, come tale soppesabile e sopprimibile, talvolta meno *utile* anche rispetto alle cose in suo possesso, persino le più modeste: «I documenti – inutili – finiscono a terra, documenti di cadaveri ancora vivi che nel giro di un'ora saranno ammassati in una fossa. Oro e preziosi, invece, vengono selezionati con cura, decine di orafi testano il metallo, stimano le pietre e la purezza dei brillanti. È stupefacente come quelle bestie riutilizzassero ogni cosa – cuoio, carta, stoffa, tutto ciò che era servito agli esseri umani serviva, tornava utile anche alle bestie. Solo la cosa più preziosa al mondo – la vita – veniva calpestata»¹⁴. Che grande conquista ha rappresentato, a pochi anni da tali accadimenti, l'opposto impegno della Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, «*sia come singolo*», sia nelle formazioni sociali ove egli svolge la sua personalità.

La prospettiva pubblicistica, tipica della cultura giuridica degli anni '30, contraddistingue, naturalmente, l'apprestamento di ogni altro ambito di tutela penale. E ciò vale anche con riferimento – per quanto di maggior interesse in questa sede – ai reati «contro la ricchezza», giacché, come visto, questa viene tutelata quale bene strumentale al consolidamento di una *società ricca*, e così più ordinata e più forte¹⁵. Con riferimento a tale spazio di intervento penale, l'affermazione dello Stato democratico ha comportato ben minori sconvolgimenti rispetto a quanto riscontrato, in precedenza, in tema di reati

societies making up the Council of Europe» (così la Corte EDU in *Giuliani and Gaggio v. Italy* [GC], 2011, § 174).

¹³ Volgendo lo sguardo, ancora, al diritto convenzionale, la previsione di cui all'art. 2 CEDU comporta per lo Stato due distinte obbligazioni, la prima delle quali consiste nel tutelare per legge il diritto alla vita dei consociati: e dunque, anche nella previsione di adeguate misure atte a prevenire e punire i fatti omicidiari.

¹⁴ V. Grossman, 2010, 35-36, che continua in questi termini la narrazione della tetra processione dei condannati a morte dell'«inferno di Treblinka»: «qui, alla «cassa», la svolta decisiva – qui finisce la tortura della menzogna che tiene le vittime in uno stato ipnotico di incertezza, in un delirio febbrile; nell'arco di qualche minuto si passa dalla speranza alla disperazione, da visioni di vita a visioni di morte. La tortura della menzogna era un elemento chiave nella catena di montaggio della morte [...]. Ma quando sopraggiungeva l'atto finale, l'ultimo saccheggio di quei cadaveri ambulanti, la musica cambiava».

¹⁵ Stretto è il nesso, secondo Francesco Carnelutti, tra tutela della forza e tutela della ricchezza, giacché «probabilmente la ricchezza si confonde o almeno si ricomprende nella forza. Onde alla tutela penale della popolazione corrisponde la tutela penale della ricchezza. Con altre parole potrei dire, la tutela penale dei beni, accanto a quella degli uomini».

contro la persona. E infatti, tanto la proprietà privata quanto la libertà d’iniziativa economica vengono sì riconosciuti espressamente dalla Costituzione – sebbene non tra i principi fondamentali – ma con un limite esplicito, costituito dalle loro funzione e utilità sociale¹⁶. In questo senso, la possibilità di formare e detenere ricchezza non viene tutelata solo per soddisfare personali ambizioni e necessità – e dunque per vivere una vita migliore, più appagante e felice – bensì anche quale strumento per perseguire scopi di utilità sociale, cui la stessa appare vincolata. In altre parole, la social-democrazia riconosce – non discostandosi, sotto questo aspetto, dall’impostazione di Francesco Carnelutti – come la ricchezza dei singoli comporti maggiori ricchezze e risorse per la società, e avendo a mente queste finalità la tutela ma, insieme, la disciplina.

Il codice Rocco segue, nella propria sistematica, una partizione molto netta tra le dimensioni pubblica e privata della tutela penale della ricchezza. Nel codice penale vigente, infatti, solo una parte delle fattispecie «contro la ricchezza» è collocata nel Titolo XIII – dei delitti contro il patrimonio – il quale riguarda il patrimonio prettamente *privato*, come tale meritevole di occupare *l’ultimo gradino* della scala gerarchica discendente cui è informato il codice (il primo dei quali è, al contrario, quello dei delitti contro la personalità dello Stato, considerato il più importante tra i beni giuridici oggetto di tutela¹⁷). L’altra grande parte dei reati a tutela della ricchezza, che sono poi le fattispecie che Carnelutti riconduce alla tutela penale della *produzione* della ricchezza, risultano collocate in una posizione «superiore» della scala gerarchica di cui sopra, vale a dire entro il Titolo VIII – «dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio» – e presentano, come anticipato, un raggio di tutela prettamente pubblicistico. Proprio il lavoro di Carnelutti consente – grazie alla sua caratteristica di «guardare da lontano piuttosto che da vicino» – di cogliere tale eterogenea dislocazione di fattispecie di reato che, pure, risultano ispirate dalla medesima intenzione di tutelare, e così insieme stimolare, la ricchezza nazionale, in ogni sua manifestazione.

La tutela penale della ricchezza, dunque, si articola – nella sua impostazione tradizionale – su fronti tra loro eterogenei, di matrice vuoi pubblicistica vuoi privatistica, accomunati da linee di intervento, tuttavia, omogenee.

Risulta invece del tutto assente dalla sistematica carneluttiana – così come anche del codice Rocco, in origine – la consapevolezza di come, per tutelare la ricchezza della nazione, sia necessario vigilare e intervenire affinché la ricchezza *lecita*, impiegabile per

¹⁶ Così, come noto, le previsioni di cui agli artt. 41 e 42 Cost., per cui «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’iniziativa economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali» (art. 41, c. 3, Cost.) e ancora «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» (art. 42, c. 2, Cost.). Le citate disposizioni costituzionali repubblicane si pongono in discontinuità con il previgente art. 29 dello Statuto Albertino, di ispirazione marcatamente liberale, ai sensi del quale la proprietà privata risultava «inviolabile».

¹⁷ In merito alla formulazione *discendente* della parte speciale del codice Rocco e alle sue implicazioni sul piano concettuale della gerarchia dei beni giuridici oggetto di tutela, vedi, nella manualistica, A. Cadoppi, P. Veneziani, 2023, 28 ss.

gli scopi di utilità sociale imposti dalla Carta costituzionale, non sia inquinata o peggio soppiantata da una ricchezza, viceversa, *illecita*. Proprio in questo senso, in maniera innovativa rispetto alla cultura penalistica «classica» degli anni '30, vengono tracciate le più moderne linee di intervento penale in ambito economico.

3. L'attuale decisa (ri)affermazione di interessi pubblicistici nella tutela penale dell'ordine economico. Il contrasto al riciclaggio

Ne «la tutela penale della ricchezza», Francesco Carnelutti dedicava un paragrafo a sé al tema della ricettazione, che veniva collocata «nel campo della difesa *mediata* (e direi forse meglio: *avanzata*) della ricchezza». Per il giurista friulano, infatti, «si tratta di colpire non solo la sottrazione o la appropriazione, ma ancora un atto connesso con questa, il quale ne stimola o ne agevola il compimento». Il riconoscimento di tale ragione politico-criminale della ricettazione è assolutamente dominante nel pensiero del tempo, che vede quindi tutte le fattispecie che intervengono a valle della commissione di fatti di reato, occultandone o comunque gestendone i proventi, quali fattispecie satelliti e serventi rispetto alle fattispecie «principali», destinate a tutelare in via diretta i beni giuridici ritenuti di rilievo. In altre parole, nel rapporto tra fattispecie c.d. presupponente e c.d. presupposta la prima ha la funzione di rafforzare la seconda, nelle cui trame si concentrano e si esauriscono le finalità general-preventive delle norme incriminatrici «contro il patrimonio»: per fare un esempio, i compilatori del codice Rocco intendevano punire la ricettazione dei proventi di una rapina per prevenire, in futuro, la commissione di altre rapine.

Si tratta, come anticipato, di una concezione in allora dominante, ricavabile anzitutto dalla collocazione sistematica di tali fattispecie presupponenti. La *ricettazione*, infatti, risulta prevista e punita dall'art. 648 c.p., norma sita a chiusura del Titolo dei delitti contro il patrimonio, funzionale appunto a rafforzare le fattispecie di reato strutturalmente «lucrogeneriche», quali sono quelle «contro il patrimonio»¹⁸. Pur senza dimenticare che in tale categoria «servente» rientra altresì, come ricordava anche Carnelutti nel lavoro in commento, il delitto di *favoreggiamento reale*, di cui all'art. 379 c.p., collocato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia e volto quindi, quanto a prospettive di tutela, all'efficace accertamento dei fatti illeciti e delle relative responsabilità¹⁹.

¹⁸ Così, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 12.1.1994, Lunardi, ai sensi della quale «risponde al criterio di ragionevolezza punire più severamente chi sfrutta l'illecito posto in essere da altri che non l'autore dello stesso, in quanto il ricettatore stimola l'attività delittuosa di chi delinque».

¹⁹ Anche se non si può mancare di rappresentare come anche il favoreggiamento reale, a ben vedere, abbracci un orizzonte di tutela più vasto che comprende sia l'interesse pubblico che non si consolidi la situazione di illegittimità creata dal reato, sia quello del privato persona offesa del reato presupposto, che si vedrebbe preclusa, in quel caso, la possibilità di una restituzione del «maltolto». Vedi F. Cerqua, 2018, 1395.

Sul piano tecnico, inoltre, entrambe le suddette ipotesi criminose prevedono, in apertura, una c.d. clausola di riserva («fuori dei casi di concorso nel reato»), che comporta l'esclusione della punibilità, per il reato presupponente, dell'autore (o co-autore) del reato presupposto. Tale previsione è sempre stata letta come un chiaro indice di stretta connessione tra le due fattispecie (presupposta e presupponente), al punto da escludere la punizione per la seconda per colui che già venga condannato per il primo reato: si tratterebbe infatti di un inciso, secondo la maggioranza degli interpreti – pur in presenza di autorevoli voci di segno diverso²⁰ – volto a garantire il c.d. *ne bis in idem* sostanziale, considerando che, nel caso siano commessi dallo stesso soggetto, il fatto di reato presupposto assorbirebbe in sé il disvalore, e quindi la rimproverabilità, delle successive condotte di gestione dei proventi illeciti²¹. In altri termini, non si punisce l'autore di una rapina anche per averne occultato i proventi, perché ciò equivarrebbe – in tale ottica – a punirlo due volte per quello che, su un piano sostanziale piuttosto che formale, andrebbe inteso come un «unico fatto»²². L'avvenuta introduzione nel 1978, accanto alla ricettazione, del nuovo delitto di *riciclaggio* – collocato nel codice entro un nuovo art. 648 bis – non ha inizialmente mutato tale scenario, in considerazione vuoi della riproposizione, in apertura della nuova disposizione, di una medesima clausola di riserva («fuori dei casi di concorso nel reato»), vuoi della circostanza che tale nuova fattispecie incriminava la *sostituzione* o il *trasferimento* dei proventi non già di qualsivoglia reato, bensì di quei soli espressamente previsti dalla norma stessa²³. E precisamente, rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione: tutte fattispecie di reato di particolare allarme sociale nel corso degli «anni di piombo» (durante i quali la lotta armata dei gruppi terroristi – di ogni colore – si finanziava proprio attraverso la commissione di tali illeciti) e che l'introduzione del riciclaggio mirava, evidentemente, a contrastare. Il catalogo dei reati presupposto è andato poi gradualmente espandendosi fino a pervenire, negli anni '90, all'attuale

²⁰ Nella manualistica istituzionale, infatti, autorevoli Autori rappresentavano e rappresentano la clausola di riserva come un elemento negativo del fatto tipico; vedi su tutti F. Mantovani e G. Flora, 2024, 269. Nell'opinione di altri Autori, ancora, la clausola dimostrerebbe una condizione personale di esclusione della pena: così S. Seminara, 2005, 240.

²¹ Di tale opinione la dottrina maggioritaria, per cui la clausola risponderebbe ad un criterio di consunzione e la condotta di ripulitura in un post factum non punibile. Vedi, tra i molti, M. Zanchetti, 1987, 206; Ciraulo, 2016, 124.

²² Cfr. su tutti, nell'ampia bibliografia in tema di *ne bis in idem* sostanziale, Consulich, 2015, 83-84, ove l'A. sottolinea, in particolare, come il *bis in idem* sostanziale osti non solo alla doppia punizione per lo stesso fatto storico bensì anche, sussistendo determinate condizioni, per fatti diversi: uno di questi fatti sarebbe appunto il caso in cui i due fatti siano legati da accessorietà, ovvero laddove uno preveda, logicamente e normativamente, l'esistenza dell'altro. Calando tale considerazione nel rapporto tra reato presupposto e ricettazione/riciclaggio, viene sovente affermato come occultare o trasferire il provento sarebbe la «naturale conseguenza» della realizzazione del reato presupposto, incapace, pertanto, di esprimere un disvalore ulteriore e accessorio a quest'ultimo.

²³ L'art. 648 bis c.p., introdotto con il d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191), era inizialmente rubricato «sostituzione del denaro o di valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione».

formulazione, la quale incrimina le operazioni, appunto, di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da *qualunque delitto*. Proprio tale progressivo allontanamento del riciclaggio dai reati contro il patrimonio ha portato a riconoscere a questa fattispecie natura plurioffensiva. L'incriminazione della ripulitura dei proventi illeciti, infatti, non sarebbe più solamente motivata dall'intenzione di rafforzare la tutela penale del patrimonio, quanto anche di altri beni giuridici. Tra questi, anzitutto, l'amministrazione della giustizia, in quanto ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di un bene significa anche rendere più difficile l'accertamento di quel medesimo illecito, e le ascrizioni delle relative responsabilità. Si realizzerebbe, in questo senso, una convergenza sistematica con il favoreggiamento reale, che già nell'impianto originario codicistico è collocato, come anticipato, proprio nei delitti contro l'amministrazione della giustizia. In aggiunta a ciò, è nella tutela dell'ordine economico che si coglie, oggi, il profilo di maggiore rilevanza delle fattispecie di reato in parola, in quanto tese ad inquinare e destabilizzare, appunto, l'ordine economico inteso in senso pubblico.

Da tempo, del resto, la dottrina italiana propone una sorta di «rifondazione» del diritto penale dell'economia secondo coordinate «più moderne» e prettamente pubblicistiche, «contro l'economia pubblica» o «contro l'ordine economico»²⁴.

L'allontanamento delle fattispecie di «ripulitura» dal ristretto perimetro dei reati contro il patrimonio viene poi sancito in via definitiva con l'introduzione, nel 2015 e dietro alcune spinte sovranazionali²⁵, del delitto di *autoriciclaggio*, rubricato entro il nuovo art. 648 ter.1 del codice penale²⁶. Una norma che, tuttavia, non si limita ad estendere all'autore del reato presupposto la punibilità per le successive condotte di «riciclaggio». La nuova fattispecie, al contrario, delinea un fatto tipico non sovrapponibile a quello descritto dall'art. 648 bis c.p., limitando piuttosto l'incriminazione alle sole condotte di impiego, sostituzione o trasferimento di beni – provenienti da delitto, ovviamente²⁷ – «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»²⁸; con

²⁴ Si veda, sul punto, C. Pedrazzi, 1993.

²⁵ Così su tutte, la risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011, «Sulla criminalità organizzata nell'Unione Europea» (2010/2309), e altresì – ancorché con limitata natura di *soft law* – le raccomandazioni elaborate dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria – *Financial Action Task Force*), ove si considera «un passo avanti significativo» («*a significant step forward*») l'introduzione, in Italia, dell'autoriciclaggio.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, recante «disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio». Le modalità con cui il nuovo reato di autoriciclaggio ha visto la luce sono già di per sé significative, trattandosi, appunto, di una legge di carattere tributario e finanziario, volto al rientro di capitali detenuti all'estero e sottratti, quindi, all'imposizione fiscale (c.d. *voluntary disclosure*).

²⁷ Occorre considerare come anche l'ambito di applicazione dell'autoriciclaggio sia stato esteso, così come accaduto per il riciclaggio, attraverso l'ampiamiento del novero dei reati presupposto. La fattispecie riguardava, in origine, i soli beni provento di un delitto non colposo. Nel 2021, la fattispecie è stata estesa alle condotte tipiche realizzate sui proventi di qualsiasi delitto e, seppur con una pena più mite, di contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

²⁸ Descrizione, questa, intesa in senso particolarmente ampio da parte della giurisprudenza. Vedi ad esempio Cass., Sez. II pen., 31 maggio 2023, n. 28272, ai sensi della quale anche il gioco d'azzardo e le

aperta esclusione, ai sensi del successivo comma 4, della punibilità del mero utilizzo o godimento personali²⁹. Tanto la delimitazione degli ambiti di investimento dei proventi, quanto la clausola di esclusione della punibilità del mero godimento personale, consentono di individuare in maniera nitida l'oggetto di tutela della nuova disposizione incriminatrice. Questo non è certo rappresentato dal «patrimonio», quanto piuttosto dall'ordine economico; e infatti, ai sensi della lettera dell'art. 648 ter.1, solo «ripuliture» nocive per il mercato e la concorrenza meritano sanzione³⁰. L'autoriciclaggio, insomma, enfatizza al massimo la distanza dal reato presupposto che è caratteristica delle nuove tendenze di politica criminale nel contrasto alla ripulitura del c.d. «denaro sporco». Tale fattispecie, infatti, attribuisce disvalore e meritevolezza di pena all'inserimento nell'economia «sana» di proventi illeciti, capaci in quanto tali di inquinare e alterare, anche in maniera significativa, il corretto funzionamento del mercato e di compromettere, più in generale, il principio di liceità nell'esercizio dell'attività d'impresa. È evidente, infatti, che l'afflusso di capitali illeciti nel sistema economico non solo impedisce il conseguimento dei benefici effetti tipici della concorrenza – quali crescita, sviluppo e benessere collettivo (e quindi, «ricchezza» in senso pubblico) – ma produce un effetto distorsivo che incentiva modalità imprenditoriali strutturalmente illecite. In simili contesti, l'impresa tende a operare in spregio alle più basilari tutele normative: da quelle ambientali e della sicurezza sul lavoro, alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, fino all'adempimento degli obblighi fiscali. Se in passato l'intervento penale in ambito economico si giustificava primariamente in funzione della *tutela della ricchezza lecita*, pubblica e privata – così da rendere la Nazione «più ricca» e insieme «più forte» – oggi l'attenzione si sposta sulla necessità di *contrastare la ricchezza illecita*, riconoscendone la pericolosità non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione a valori ordinamentali più ampi e complessi.

In tale prospettiva si collocano le sempre più articolate disposizioni normative che mirano, da un lato, a punire con crescente severità chiunque gestisca, trasferisca o anche solo «tocchi» capitali di origine illecite – come attestano le fattispecie di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio, interpretate con particolare rigore dall'odierna giurisprudenza

scommesse rientrerebbero nel novero delle «attività speculative», in quanto atte a reinvestire i proventi illeciti così da mascherarne l'origine delittuosa.

²⁹ Clausola, questa, destinata in teoria a scongiurare un *bis in idem* sostanziale, giacché proprio l'utilizzo e godimento personali sarebbero le «normali conseguenze» della commissione dei reati, da intendersi come dei post factum non punibili. Pur a fronte, occorre prendere atto, di una interpretazione giurisprudenziale particolarmente rigorosa che, conformemente va detto alle previsioni di molti, ha interpretato in senso sostanzialmente abrogativo la clausola in parola: cfr. Cass., Sez. II pen., 7 giugno 2018, n. 30399.

³⁰ Si consenta il richiamo, in merito all'individuazione del bene giuridico dell'autoriciclaggio a M. Lanzi, 2019, ove si rappresenta come solo un'interpretazione attenta alla *ratio* di tutela pubblica della norma, e che limiti l'applicazione della fattispecie alle sole condotte effettivamente offensive del mercato e della concorrenza, sia in grado di prevenire i molti «effetti perversi» che, altrimenti, la norma è in grado di generare. Vedi, per una disamina completa dei possibili «effetti perversi» di questa fattispecie «onnicomprendiva e vorace», F. Sgubbi, 2018.

– e, dall’altro, a dotare l’Autorità Giudiziaria di strumenti incisivi per la rimozione della ricchezza criminale dal circuito economico.

4. Dalla tutela della ricchezza lecita alla tutela dalla ricchezza illecita: la stagione d’oro delle confische

Il legislatore del 1930, nell’impostazione originaria del codice Rocco, ha qualificato la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, sottraendola così alla categoria delle pene in senso stretto e alla relativa dimensione retributiva.

Tuttavia, nelle ultime decadi si è assistito ad un’evoluzione sorprendente – tanto sotto il profilo quantitativo che qualitativo – degli strumenti ablatori, al punto che la concezione originaria della confisca, come ablazione di *res* strettamente legate al fatto-reato, risulta ormai superata. La proliferazione di tipologie di confisca diverse tra loro – vuoi per ambito applicativo, vuoi per disciplina – porta ormai la dottrina a riferirsi alle *confische*, al plurale, sottolineando in questo modo la molteplicità ed eterogeneità degli strumenti così denominati³¹.

Emblematica, in questo senso, è la confisca di valore, o «per equivalente», la quale consente, in caso di impossibilità di aggredire i beni di diretta provenienza illecita, la sottrazione di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità, fino a un valore equivalente ai proventi del reato.

Ancora, giova richiamare la confisca «per sproporzione», nella duplice veste di misura ablatoria *ante delictum* e *post delictum*: la prima è stata inserita tra le misure di prevenzione patrimoniale antimafia dalla c.d. legge Rognoni- La Torre³², ed è confluita poi negli artt. 24 ss., d.lgs. n. 159/2011 (T.U. antimafia); la seconda, detta anche «confisca allargata», risulta oggi disciplinata dall’art. 240 bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018.

Le confische «per sproporzione» operano, come noto, mediante il ricorso a presunzioni, per mezzo delle quali vengono sottratti alla disponibilità di un soggetto «qualificato» – perché condannato per uno dei reati previsti dall’art. 240 bis c.p., nel caso di confisca allargata, o perché pericoloso, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159/2011, nel caso di confisca di prevenzione – tutti i beni che appaiano *sproporzionati* rispetto alla dichiarazione dei redditi o all’attività economica dello stesso, e di cui non sia dimostrata (da parte dell’accusato) la provenienza lecita.

Le misure ablatorie in argomento, espressione di un approccio di politica criminale particolarmente «efficientista e vorace», tendono a porsi «con sempre maggiore forza in termini di alternatività alla risposta sanzionatoria penale»³³, finendo anche per offuscare

³¹ Vedi su tutti, per una completa disamina in merito alla collocazione originaria della confisca quale misura di sicurezza patrimoniale e degli sviluppi normativi in argomento, P. Veneziani, 2014, 481.

³² Si tratta della l. 13 settembre 1982, n. 646, nota anche per avere inserito entro il codice penale la nuova fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all’art. 416 bis c.p.

³³ Così A.M. Maugeri, 2018, 325 ss.

definitivamente le sanzioni pecuniarie classiche, ormai considerate da molti ineffettive e marginali³⁴.

Particolarmente acceso è stato, nelle ultime decadi, il dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in merito alla natura giuridica di tali «nuove» confische, e a quale ne sia, di conseguenza, lo statuto applicabile, se quello dei reati e delle pene – e dunque la legalità penale in senso stretto – ovvero uno diverso, meno rigoroso sul piano delle garanzie.

La carenza di pertinenzialità dei beni oggetto di ablazione rispetto ad un fatto di reato (accertato o, in caso di confisca di prevenzione, solo ipotizzato) ha comportato, a più riprese, una qualificazione in senso punitivo degli istituti in esame, sottraendoli allo statuto delle misure di sicurezza e avvicinandoli piuttosto a quello delle pene³⁵. Tale classificazione, tuttavia, non è certo univoca e, anzi, appare oggi recessiva alla luce degli orientamenti più recenti delle giurisdizioni superiori – ma anche di una serie di significativi interventi normativi³⁶ – che tendono a valorizzare il carattere ripristinatorio e restitutorio di tali strumenti³⁷.

In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una recentissima decisione³⁸ che, pur riconoscendo il carattere afflittivo della confisca per equivalente, ne ha escluso la natura punitiva. E infatti, anche la confisca c.d. «per equivalente» risponderebbe ad una logica prettamente ripristinatoria e afflittiva, ma non per questo punitiva, in quanto destinata unicamente a privare il reo dei vantaggi economici illecitamente acquisiti, senza imporgli un ulteriore sacrificio patrimoniale. Tali sviluppi evidenziano l'affermazione di una politica criminale orientata verso una concezione simbolico-ripristinatoria della confisca, espressa nel messaggio secondo cui «il crimine non paga». Tale obiettivo viene perseguito tanto attraverso strumenti diretti, che

³⁴ Cfr. sul punto M. Romano, 2018, 503-504.

³⁵ Può farsi riferimento a tale proposito, sul piano sovranazionale, a Corte EDU, 9 febbraio 1995, *Welch v. United Kingdom*, §§ 26-35, e altresì ad alcune note pronunce in cui è stata riconosciuta la natura penale della «confisca urbanistica», di cui all'art. 44 T.U. edilizia: Corte EDU, 20 gennaio 2009, *Sud Fondi e a. c. Italia*; Corte EDU, 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*, Corte EDU [GC], 28 giugno 2018, *G.I.E.M. e a. c. Italia*. E ancora, sul piano interno, Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 1-2, p. 413 ss., in tema di irretroattività della confisca per equivalente introdotta, con la legge finanziaria del 2008, per i reati tributari. In senso analogo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, *ric. Lucci*, in *CED Cass.*, *rv. 264438*, la quale affermava come un giudicato di condanna fosse presupposto irrinunciabile all'applicazione della confisca per equivalente, proprio in ragione della sua natura marcatamente punitiva. In letteratura, sul tema della definizione di «materia penale» nella giurisprudenza della Corte EDU vedi F. Mazzacuva, 2017.

³⁶ Si consideri così l'introduzione nel 2018 dell'art. 578 bis c.p.p., ai sensi del quale le statuizioni della sentenza di condanna di primo grado inerenti alla confisca allargata, di cui all'art. 240-bis c.p., e alla confisca obbligatoria dei proventi di reati contro la pubblica amministrazione, a norma dell'art. 322-ter c.p., sopravvivono all'eventuale estinzione del reato prima del passaggio in giudicato della sentenza, per prescrizione o morte del reo.

³⁷ Si pensi, su tutte, a Corte Cost., 21 novembre 2018 (2019), n. 24, in *Dir. Pen. proc.*, 2019, 7, p. 939 ss., e in *Dir. pen. cont.*, con nota di S. Finocchiaro, *Due pronunce della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità e misura di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU*.

³⁸ Cass., SS.UU. pen., 26 settembre 2024 (dep. 2025), n. 13783, in *Giurispr. Pen.*, 8 aprile 2025.

mirano a rimuovere dal circuito economico i beni di provenienza illecita — siano essi individuati, nel caso di confisca diretta in senso stretto, o presunti, se si guarda alle confische «per sproporzione» — quanto mediante misure capaci di colpire beni del tutto privi di legame con specifici reati, ma pur sempre parte di una «ricchezza» considerabile, nel suo complesso, «illecita».

Un simile forte contrasto alla ricchezza illecita risponde, a ben vedere, ad una pluralità di finalità. Sul piano della prevenzione generale, l'espropriazione del patrimonio accumulato da soggetti dediti ad attività criminali soddisfa l'istanza di giustizia sostanziale della collettività³⁹, in perfetta coerenza con l'impronta marcatamente *eticizzante* del diritto penale contemporaneo⁴⁰.

Lo sviluppo delle confische, inoltre, è alimentato dalla convinzione che l'aggressione ai patrimoni illeciti rappresenti la strategia più efficace per il contrasto della criminalità, in particolare quella organizzata⁴¹, e per la tutela dell'economia legale da pericolose contaminazioni.

In conclusione, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale delle misure ablatorie testimonia in modo eloquente come l'obiettivo perseguito dal legislatore, e avallato dalla giurisprudenza, non sia più (e non solo) quello di colpire i beni di diretta provenienza illecita, ma piuttosto quello, più ampio e ambizioso, di rimuovere la «ricchezza illecita» nel suo complesso.

Tale concetto, più esteso e sfumato rispetto a quello di «provento del reato», abbraccia l'idea che qualsiasi accumulazione patrimoniale priva di giustificazione lecita — specie se in capo a soggetti condannati o socialmente pericolosi — rappresenti un disvalore giuridico in sé, da neutralizzare mediante strumenti idonei e incisivi.

Questa impostazione, che trova fondamento anche negli obblighi internazionali in materia di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio, risponde a una duplice finalità: da un lato, disincentivare le condotte criminose sottraendo il movente economico che le alimenta; dall'altro, preservare l'integrità del mercato legale, proteggendolo da infiltrazioni e distorsioni derivanti da capitali di origine illecita. La confisca, in questa prospettiva, si conferma strumento centrale di una moderna politica criminale non più unicamente retributiva o preventiva in senso classico, bensì fortemente orientata alla tutela dell'ordine pubblico economico e alla riaffermazione, anche simbolica, della legalità.

Si tratta di prospettive non estranee dalla sistematica carneluttiana, in quanto mirano comunque, pur mediante strumenti e linguaggi nuovi o più attuali, a rendere la Nazione «più ricca» e «più forte». Seppur in aderenza, oggi, al dettato costituzionale, che

³⁹ V. Manes, 2015, 1263, per cui «nell'uso muscolare della confisca sembra dunque prendere corpo anche una istanza di legittimazione del potere giudiziario, sempre più consapevole del fatto che questa dipende dalla capacità di irrogare sanzioni / misure in grado di incidere in modo effettivo, anzitutto sul piano del risultato dell'attività criminosa e/o delle plusvalenze illecite».

⁴⁰ Vedi M. Donini, 2014.

⁴¹ Nell'ampia letteratura di riferimento vedi, su tutti, D. Fondaroli, 2007.

pone il rispetto della legalità economica quale condizione imprescindibile per il raggiungimento degli alti scopi dello Stato sociale di diritto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALESSANDRI Alberto, 1989, «Confisca nel diritto penale». In *Dig. disc. pen.*, vol. III. Utet, Torino.

CADOPPI Alberto, VENEZIANI Paolo, 2023, *Elementi di diritto penale*. Parte speciale. Volume I - *Introduzione e analisi dei Titoli*. Cedam-Wolters kluwer, Milano.

CADOPPI Alberto, 2022, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

CARNELUTTI Francesco, 1931, «La tutela penale della ricchezza». In *Riv. It. Dir. Pen.*, 1, 7.

CARNELUTTI Francesco, 1933, *Teoria generale del reato*. Cedam, Padova.

CARNELUTTI Francesco, 1953, «Non uccidere». In *I dieci comandamenti*. Edizioni Radio Italiana, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 2014, *Il canto del grillo* [1955], a cura di G.P. Calabro. Cedam, Padova.

CERQUA Federico, 2018, *art. 379*. In *Codice penale commentato*, diretto da Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Paolo Veneziani. Giappichelli, Torino, 1395.

CIRAULO Antonella, 2016, voce *Autoriciclaggio*. In *Dig. Disc. Pen.*, Agg. 2016. Utet, Torino.

CONSULICH Federico, 2015, «La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio». In *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 1-2, 55.

DELL'OSSO Alain Maria, 2017, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*. Giappichelli, Torino.

DONINI Massimo, 2014, *Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale "tipo d'autore"*. Mucchi, Modena.

FIANDACA Giovanni, MUSCO Enzo, 2015, *Diritto penale - parte speciale*, V. II - tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, VII ed. Zanichelli, Bologna.

FONAROLI Desiree, 2007, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*. Bononia University Press, Bologna.

MAZZACUVA Francesco, 2017, *Le pene nascoste: topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*. Giappichelli, Torino.

GROSSMAN Vasilij, 2010, *L'inferno di Treblinka*. Adelphi, Milano.

LANZI Massimiliano, 2017, «La difficile individuazione di limiti applicativi all'autoriciclaggio: il bene giuridico, il tempo e l'oggetto». In *Ind. pen.*, 2, 506.

LANZI Massimiliano, 2019, «La caleidoscopica realtà della confisca per sproporzione: tra istanze preventive e riscossione delle imposte». In *Archivio penale* (web), 2.

LANZI Massimiliano, 2020, «Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato». In *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, a cura di Luca Luparia, Luca Marafioti, Giovanni Paolozzi. Giappichelli, Torino.

LANZI Massimiliano, 2023, «I delitti contro la vita e l'incolumità individuale». In *Elementi di Diritto penale. Parte speciale. Volume II - i reati contro la persona*, a cura di Alberto Cadoppi, Paolo Veneziani. Cedam, Milano.

MANES Vittorio, 2015, «L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione». In *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1259.

MANTOVANI Ferrando, FLORA Giovanni, 2024, *Diritto penale. Parte speciale I – Delitti contro il patrimonio*. Cedam-Wolters kluwer, Milano.

MAUGERI Anna Maria (a cura di), 2008, *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*. Giuffrè, Milano.

MAUGERI Anna Maria, 2018, «La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione». In *Arch. pen.*, suppl. al n. 1, 325.

NUVOLONE Pietro, 1976, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*. In Enc. dir., vol. XXVI. Giuffrè, Milano.

PEDRAZZI Cesare, 1993, «La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l'economia». In AA.Vv., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari – problemi – prospettive*, Atti del convegno, Palermo, 7-10 novembre 1991. Giuffrè, Milano.

ROMANO Mario, 2018, «Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi». In *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di Carlo Enrico Paliero, Francesco Viganò, Fabio Basile, Gian Luigi Gatta. Giuffrè, Milano.

SALTELLI Carlo, ROMANO Di Falco Enrico, 1930, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*. Regia Tipo-Litografia delle Mantellate, Roma.

SGUBBI Filippo, 2014, «Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell'azione legislativa». In *Dir. Pen. cont.*

SEMINARA Sergio, 2005, «I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma». In *Dir. pen. proc.*, 2, 240.

TRACUZZI Gianluca, 2023, *Narrazioni del diritto*. Cacucci Editore, Bari.

VENEZIANI Paolo, 2014, «La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato». In *Trattato di diritto penale*. Parte Generale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, tomo II. Giuffrè, Milano.

ZANCHETTI Mario, 1997, voce *Riciclaggio*. In Dig. Disc. Pen. Utet, Torino.